

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

49.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Sangiorgio ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3850-B)	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 5
Cristofori Nino, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	4, 5
Portatadino Costante, <i>Relatore</i>	3, 5
Stanzani Ghedini Sergio	4, 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Zevi è sostituito dal deputato Stanzani Ghedini.

Discussione dalla proposta di legge Sangiorgio ad altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa. (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato (3850-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sangiorgio, Portatadino, Aniasi, Arnaboldi, Bassanini: « Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa », già approvata dalla VII Commissione permanente della Camera nella seduta del 21

novembre 1989 e modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 1989.

Avverto i colleghi che nell'ufficio di presidenza di ieri si è convenuto di limitare l'esame del provvedimento nella seduta di oggi agli interventi del relatore e del rappresentante del Governo e di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Do pertanto la parola al relatore, onorevole Portatadino.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. La modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento riguarda non il testo licenziato dalla nostra Commissione, bensì l'introduzione di un terzo articolo che ha innovato la legge, tanto da richiedere una riformulazione del titolo.

Nel testo originario, il riferimento alla legge n. 67 del 1987 riguardava solo la riapertura dei termini per poter accedere alle provvidenze già determinate; il comma 1 dell'articolo 3 del testo pervenuto dal Senato, invece, si riferisce alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 67 (per chiarezza ricordo che tale comma riguarda le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere organi di partito) e prevede ulteriori contributi integrativi rispetto a quelli risultanti dal medesimo comma 6, a condizione che le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi.

Si tratta quindi di un intervento che, riconoscendo la funzione peculiare della stampa di partito nell'ambito più ampio del pluralismo dell'informazione — di cui si discute in relazione alle concentrazioni

della stampa cosiddetta, o che si definisce, indipendente — svolge un ruolo apprezzabile.

Con il successivo comma si stabilisce una riduzione del 50 per cento del contributo integrativo, qualora le entrate pubblicitarie costituiscano tra il 35 ed il 40 per cento dei costi.

Il comma 3 dispone un ulteriore allargamento, a condizioni diverse e meno favorevoli, del novero dei soggetti fruitori delle agevolazioni di carattere finanziario; tale norma è limitata ai giornali quotidiani — quindi sono esclusi i periodici — pubblicati da cooperative di giornalisti o di lettori, ovvero da società editrici che per statuto dichiarino di non perseguire scopi di lucro e di non distribuire gli utili realizzati al di sopra del saggio di interesse legale, e che inoltre, in caso di scioglimento, destinino gli utili non distribuiti alle entrate del bilancio dello Stato.

Avremo modo di soffermarci ulteriormente sul contenuto di questo comma che, in sostanza, prevede il riconoscimento, anche ad altri soggetti giuridici che non siano gli organi di stampa di partito, di agevolazioni finanziarie, sia pure con le limitazioni che ho indicato.

Il comma 4 definisce le modalità della copertura finanziaria.

Di fronte al quadro prospettato, il relatore non può che porsi in una posizione di estrema apertura, in quanto stiamo discutendo su misure a tutela della pluralità delle fonti di informazione, oggetto tra l'altro in questo momento di dibattito anche in relazione alla disciplina anti-trust, che costituisce uno strumento normativo di carattere più generale.

Non posso pertanto che ritenere valida la prospettiva di valorizzare la cosiddetta « editoria debole » o, per meglio dire, l'informazione di base, che interessa tutto l'orizzonte della società italiana nelle sue componenti partitiche e culturali.

Sotto questo profilo, la valutazione del testo in esame è indubbiamente positiva. D'altra parte, però, sarebbe opportuno prendere in considerazione anche altre fonti di informazione perché, se è vero

che il mondo dell'editoria quotidiana svolge da sempre un ruolo fondamentale, accanto ad esso esiste anche un'editoria periodica, radiofonica e radiotelevisiva debole (la cui problematica è incentrata sulla legge per il sistema radiotelevisivo), che potrebbe rivendicare una parità di trattamento.

In conclusione, ci troviamo di fronte ad un interrogativo di fondo che dovrà essere sciolto dalla Commissione. Una prima ipotesi è quella di accettare il testo nella sua attuale impostazione, così come modificato dal Senato, nella consapevolezza che esso non fornisce la soluzione di tutti i problemi dell'editoria, ma rappresenta soltanto un primo passo, conseguente all'iniziativa — piuttosto improvvisa — dell'altro ramo del Parlamento. Ciò comporta l'impegno di attuare ulteriori ed adeguati interventi che affrontino il tema dell'editoria periodica e radiotelevisiva e delle televisioni locali in quanto fonti d'informazione.

L'altra strada che possiamo intraprendere è quella di verificare fin d'ora se vi sia la possibilità di estendere il novero dei beneficiari delle agevolazioni. Da ciò consegue la duplice necessità d'identificare un'idonea copertura finanziaria e di assicurare al provvedimento un *iter* veloce, sia alla Camera sia al Senato. Si tratta evidentemente di condizioni che il relatore non è in grado di valutare in questo momento, in quanto la loro attuazione potrà dipendere solo dall'esito della discussione e dall'intervento del Governo.

NINO CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Nell'esprimere l'apprezzamento del Governo per lo sforzo legislativo diretto a sostenere, in un momento piuttosto delicato, la libertà di stampa e le aree editoriali più deboli, affinché possano mantenere la loro presenza nel settore dell'informazione, mi riservo di intervenire in sede di replica dopo che i vari gruppi avranno espresso le loro posizioni.

SERGIO STANZANI GHEDINI. Desidero chiedere al relatore un chiarimento in or-

dine ai soggetti possibili beneficiari dei contributi di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 67 del 1987, richiamato dall'articolo 3 del provvedimento in esame.

Desidero anche sottolineare che nella seduta odierna si era stabilito di ascoltare il parere del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Stanzani Ghedini, il sottosegretario Cristofori ha dichiarato di riservarsi di intervenire al termine del dibattito.

NINO CRISTOFORI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ho premesso l'opinione generale del Governo in ordine all'esigenza di sostenere il pluralismo dell'informazione ed ogni sforzo diretto a tale fine. Ritengo, pertanto, di avere già espresso una valutazione politica. Prima di intervenire sul merito del provvedimento desidero, invece, ascoltare le osservazioni e le proposte formulate dai vari gruppi.

PRESIDENTE. Come convenuto, rinverò il seguito della discussione ad altra seduta, la cui data verrà fissata dall'ufficio di presidenza convocato per martedì prossimo.

SERGIO STANZANI GHEDINI. Signor presidente, avevo chiesto al relatore un chiarimento!

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Potrei esprimere solo una valutazione provvisoria, in quanto l'interpretazione vera e propria della norma sarà data dal Parlamento nel momento in cui approverà il provvedimento, e dal Governo quando lo applicherà. Comunque, approfondirò la questione da lei sollevata, alla quale mi riservo di rispondere in sede di replica.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO**

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 30 gennaio 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO